

Il matrimonio

assistito dal Cappellano Militare

Don Alfonso, cappellano militare di un aeroporto, richiesto, ha preparato tutto per il matrimonio da contrarsi tra Pier Giorgio, cattolico, ufficiale dell'esercito, ed Eugenia, ebrea.

Il parroco del luogo, don Francesco, che già si lamenta perchè non è stata riconosciuta la sua autorità, vuole che gli interessati si rivolgano a lui, e che il matrimonio sia contratto in parrocchia.

Don Alfonso taglia corto, va da un altro sacerdote, don Eugenio (parroco viciniore), si fa dare il registro dei matrimoni, celebra il matrimonio, trascrive tutto e poi invia al Municipio della parrocchia di don Eugenio l'atto per la trascrizione agli effetti civili. Che dire di questi comportamenti?

1. - DON ALFONSO

Il «Codex Juris Canonici» dice al can. 451 § 3: «Circa militum cappellanos, sive maiores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis».

Ora il Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, all'art. 14, dice:

Art. 14 - «Le truppe italiane di terra, di mare e dell'aria godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal Diritto canonico. I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia. L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari».

«Quindi i cappellani militari hanno competenze parrocchiali alla dipendenza dell'Ordinario militare. La loro giurisdizione però, sebbene sia personale, cioè riguardi le truppe ed il personale maschile e femminile addetto agli ospedali militari, caserme, navi, carceri, accampamenti, ecc., può essere esercitata *solo* nei luoghi medesimi destinati ai militari. Inoltre le loro facoltà matrimoniali sono *cumulative* con quelle del parroco del luogo» (MICELI, *Guida per la celebrazione del matrimonio*, pag. 27).

Difatti, nell'Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti (1 luglio 1929) al n. 7 si legge: «Sotto il nome di parroco, qui e nelle seguenti disposizioni, s'intende qualunque sacerdote che eserciti la cura d'anime con giurisdizione parrocchiale (can. 451 § 2), *non esclusi i cappellani militari*, i quali hanno giurisdizione parrocchiale, non territoriale, ma personale, regolata dai rispettivi decreti. Tanto l'Ordinario del luogo, quanto l'Ordinario militare *possono* in qualche caso avocare a sè l'esercizio delle suddette facoltà».

«I cappellani militari sono considerati quali parroci personali e quindi *propri* dei militari a cui sono assegnati, ed anche

al personale civile o religioso stabilmente aggregato al reparto militare.

Essi perciò sono d'ordinario parroci dello *sposo* e, per una giusta causa, possono assistere validamente al matrimonio di un loro suddito, come i parroci propri dei non militari » (can. 1097, § 2). « In quolibet casu pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parochi celebretur, nisi iusta causa excuset; matrimonium autem catholicorum mixti ritus, nisi aliud particulari iure cautum sit, in ritu viri et coram eiusdem parochi sunt celebranda ». Mancando però essi di territorio vero e proprio e potendo esercitare le loro facoltà solo nei luoghi destinati ai militari, queste sono state concesse *cumulativamente* coi parroci del luogo. Essi inoltre non hanno un ufficio con archivio parrocchiale dovendo spesso seguire il consueto movimento dei reparti e cambiare destinazione.

Pertanto *la prassi loro stabilita* dall'Ordinario castrense è che essi per sistema lascino preparare il processetto dal *parroco della sposa* e preferiscano che *assisti* al matrimonio dei militari loro dipendenti *quello del luogo*. Se poi si rendesse necessario che assistano loro in qualità di parroci personali, richiedano dal parroco locale documenti e registri, e compiano tutto quanto nel caso compirebbe *un sacerdote delegato*, lasciando quindi al parroco del luogo tutto il resto. (Quindi il registro dei S. Matrimoni di cui è dotato ogni cappellano militare, praticamente è quasi mai usato).

Il cappellano militare, avendo facoltà parrocchiali, può essere incaricato di fare l'esame dello sposo o dei testi, o di ricevere il giuramento suppletorio; così pure di fare le pubblicazioni nei locali adibiti per i militari.

Per facilitare le ricerche è bene che ne comunichi i dati alla Curia castrense. E non assisterà ad un matrimonio di un suo suddito senza averne chiesto prima, caso per caso, debita autorizzazione al proprio Ordinario militare.

Di conseguenza (praticamente) don Alfonso poteva:

- 1) preparare tutto il carteggio;
- 2) chiedere la dispensa attraverso l'Ordinario del luogo o quello castrense, di « *disparitatis cultus* »;
- 3) farsi dare tutti i permessi da don Francesco.

Don Francesco, poichè si trattava di un matrimonio con una ebrea che andava celebrato fuori chiesa, avrebbe fatto proprio bene a lasciarlo celebrare in santa pace all'areoporto in forma privatissima.

2. - DON FRANCESCO

- 1) Avrebbe dovuto sapere tutto il sopradetto, e quindi consegnare i due fogli volanti per la celebrazione del matrimonio;

2) doveva dare a don Alfonso la delega per assistere al S. Matrimonio;

3) doveva trasmettere al Municipio l'atto per la trascrizione.

3. - DON EUGENIO

Questi ha proprio errato, perchè:

1) non essendo *parochus loci* non aveva giurisdizione alcuna;

2) non doveva dare il registro dei matrimoni, che non va mai trasportato (n. 29 Istruzione S. Congr. dei Sacr. 1 luglio 1929: «Se il matrimonio viene celebrato fuori della chiesa parrocchiale da un sacerdote delegato, il celebrante ne redigerà *i due atti* originali in due fogli volanti da rimettersi al parroco, il quale mentre ne rimetterà uno all'ufficiale di stato civile, trascriverà l'altro sul proprio libro parrocchiale, avendo cura però di conservare in archivio il foglio originale»);

3) non doveva chiedere la trascrizione al suo Municipio.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano

G. BARRA

I miracoli della grazia

Un nuovo volume che si aggiunge alla collana «Le voci». Dalla Cina, dal Giappone, dall'India, dagli Stati Uniti, dai paesi del nord dell'Europa, giungono testimonianze di uomini e donne di ogni fede che trovano la via verso la Chiesa cattolica. I motivi sono molti: incontri, studi, circostanze propizie, ma su tutti emerge l'unico vero: la grazia di Dio, che cerca l'uomo più lontano e lo guida alla casa del Padre.

Vol. in-16° di pp. XX-208, L. 650



G. BARRA

Perchè mi sono fatto prete

Inchiesta sulle vocazioni tardive.

Vol. in-16° di pp. XXVII-223, L. 600